



Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COORDINAMENTO PROVINCIALE
Servizio Certificazione CITES Periferico
BOLOGNA

Bologna, li.

57

Prot. ...
Pos. CITES

OGGETTO: CITES - Art. 8 bis della Legge 150/92 - Denuncia di nascita in cattività di esemplari di specie incluse nell'Allegato VIII del Reg.(CE) 1808/01

Con riferimento alla denuncia di nascita pervenuta in data 11/04/2006 relativa a nr. -- esemplari della specie *Cyanoramphus novaezelandiae*,

inclusa nell'Allegato VIII del Reg.(CE) 865/2006, nel prendere atto di quanto dichiarato, si rammenta che, con l'entrata in vigore dei Regolamenti (CE) 338/97 e nr. 939/97, quest'ultimo modificato dal citato Reg.(CE) 1808/01, il rilascio della certificazione prevista dall'art. 8 bis della Legge 150/92 non è più richiesto. Inoltre, con Direttiva Interministeriale, si è stabilito che per le specie comprese nell'Allegato VIII del Reg. (CE) 865/2006 e successive integrazioni e modificazioni, l'obbligo di denuncia di nascita in cattività agli Uffici CITES del Corpo Forestale dello Stato, previsto dall'art. 8 bis della Legge 7 febbraio 1992 n. 150, è assolto mediante il marcaggio di cui all'art. 5, comma 5 della stessa Legge 150/92 e all'art. 66, par. 1,2,3 del Reg. (CE) 865/2006, in adempimento al disposto dell'art. 62, comma 1 dello stesso regolamento. In particolare gli uccelli nati in cattività sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale, cioè mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non sia stato temprato in nessun modo, di diametro tale da non poter essere tolto dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata dopo esservi stato applicato nei primi giorni di vita dell'animale e che sia stato fabbricato industrialmente a tale scopo.

Pertanto, per vendere, esporre in pubblico per fini commerciali, utilizzare a scopo di lucro e alienare, nonché detenere, offrire o trasportare a fini di alienazione, intendendo con tale parola qualsiasi forma di alienazione compresa la locazione, la permuta o lo scambio all'interno del territorio della Comunità Europea, tutt' o parte degli esemplari nati, sarà sufficiente il marcaggio di cui sopra.

L'obbligo di marcaggio è previsto anche per eventuali movimentazioni all'interno del territorio italiano e dell' Unione Europea, spostamenti per i quali è richiesto, ai sensi dell'art. 9, par. 5, del Reg.(CE) 338/97, che sia assicurata una destinazione adeguata, in particolare che il destinatario previsto sia informato della sistemazione, delle strutture e delle operazioni richieste per garantire una corretta assistenza.

Si richiama infine l'attenzione della S.V. sull'osservanza delle altre disposizioni vigenti relativamente allo spostamento degli animali, quali norme sanitarie e quelle relative al trasporto animali.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si inviano distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE